



## **II DURC: LA NUOVA VALIDITA' TEMPORALE – RIFLESSI DEL PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM**

L'estensione della validità a 180 giorni del DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall' art.31 rubricato "Semplificazioni in materia di DURC" al c.5, del D.L. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni per il rilancio dell'economia", potrebbe determinare l'insorgere di problematiche interpretative, in assenza di un regime transitorio, circa l'estensione o meno della validità del DURC già emesso al momento dell'entrata in vigore del decreto legge (21 giugno) e scaduto o in fase di scadenza. La questione involge il principio del "*tempus regit actum*" di cui all'art.11 delle preleggi in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire, non riconoscendo quindi effetto precettivo ad una legge successiva rispetto ad una vicenda sostanzialmente conclusasi sotto la previgente disciplina.

Il principio di irretroattività come ha affermato il Consiglio di Stato (Sez.V n.1973/2013) va inteso come direttiva per il legislatore, il quale può derogarvi, con esclusione dei rapporti precedentemente sorti e già conclusi, cioè con il limite del c.d. fatto compiuto. Ne consegue che quando la "*lex nova*" sopravviene in un procedimento ancora non concluso, al momento della sua entrata in vigore la relativa fase debba dalla stessa essere regolata. Solo una interpretazione autentica della norma che non ne innovi il contenuto normativo ma si limiti ad esplicitarne e chiarirne una delle possibili interpretazioni può applicarsi al passato senza che possa configurarsi né la lesione di un legittimo affidamento né la violazione del principio di irretroattività e di certezza del diritto (C.S. Ad.Plen. n.9 del 4/5/2013 e C.S. Sez. V, n.1973/2013).

Tracciato il quadro normativo e fissato l'ambito giuridico su cui impostare il nostro argomentare, è bene rievocare alla mente la funzione del DURC. Questo è una dichiarazione di scienza che, collocandosi fra gli atti di certificazione redatti da un pubblico ufficiale, è idonea a comprovare la posizione di regolarità o irregolarità contributiva dell'impresa. In materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, la regolarità contributiva, è requisito soggettivo di cui all'art. 38 c.1 lett.i) del D.lgs.163/2006 e incidendo, come condizione sulla capacità a contrarre della ditta, non deve sussistere solo al momento della presentazione della domanda a partecipare alla gara o al momento dell'affidamento diretto, ma deve essere conservata per tutto lo svolgimento del connesso e conseguente rapporto contrattuale, cioè fino al momento della liquidazione finale del corrispettivo. La sua validità, secondo la prassi delineata dalle circolari (dell'INAIL del 5 febbraio 2008, n. 7; del Ministero del lavoro dell'8 ottobre 2010, n. 35, e dell' INPS del 17 novembre 2010), operando in via di auto e eteroregolamentazione, nel prescindere da quella temporale, è riferita ai soli

fini della specifica procedura di selezione o dello specifico contratto per l'acquisizione di beni e servizi in economia o dello stesso oggetto, nonché ai fini del pagamento dei corrispettivi in un'unica o più soluzioni, configurando per l'effetto più fasi sub procedurali autonomamente distinte. Ma detta profilazione, come ha affermato il Consiglio di Stato (sez. VI, 18.12.2012, n. 6487), risulta *contra legem* per assenza di norme primarie.

Sicché non dovendo considerare detti profili singolarmente ma "e pluribus unum", ne consegue che la produzione di un DURC, fino allo spirare del termine di efficacia, quale confine estremo entro cui questo può essere utilizzato e, dunque, nel contempo quale argine temporale entro cui la Pubblica Amministrazione deve portare a termine le procedure, è valido non solo al fine della partecipazione alla gara, ovvero al fine dell'affidamento diretto, ma è valido anche sotto tutti i profili per i quali viene in rilievo nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, di beni e servizi e nelle vicende contrattuali connesse e conseguenti a queste procedure, come quelle declinate nelle richiamate circolari.

Traendo argomento da questo corollario, assume rilevanza giuridica il generale principio "*tempus regit actum*" sulla base del quale "*la opinione comune ritiene che la nuova normativa non sia invocabile quando il procedimento abbia già esaurito sostanzialmente la fase più significativa*" (C.S. sez. IV, n. 1458/2009), quale è quella della stipula del contratto a seguito di aggiudicazione della gara o dell'affidamento diretto del lavoro, della fornitura o del servizio. Non è quindi invocabile per la fase del pagamento del corrispettivo, l'estensione di validità del nuovo termine di 180 per il DURC emesso antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 69/13 scaduto o in fase di scadenza.

Anche a voler orientare l'interpretazione a *contrariis* ai sensi del comma 4 lett.d) dell'art.31, a mente del quale per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi o forniture, i soggetti di cui all'art. 3 c.1 lett. b) del D.Lgs.163/2006, acquisiscono d'ufficio il DURC, ritenendo la fase del pagamento dotata di propria autonomia funzionale e non un'attività dall'intero procedimento, e quindi, per effetto dell'adozione, *ratione temporis*, del relativo atto, allungare a 180 giorni il termine di validità del DURC già in possesso delle amministrazioni prima dell'entrata in vigore del D.L., ci si troverebbe di fronte ad un limite normativo imposto dal successivo comma 5 relativo all'eccezione posta per il pagamento del saldo finale per il quale "è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC". Tuttavia residua una sola ipotesi di utilizzabilità del DURC già acquisito dall'Amministrazione alla data di entrata in vigore del D.L., per altri 90 giorni oltre i tre mesi previgenti, in applicazione del principio "*tempus regit actum*". Si tratta dell'ipotesi, con l'esclusione della fase del pagamento del corrispettivo per l'eccezione sopra richiamata, di un nuovo affidamento di lavori, servizi e forniture essendo l'atto,

suo presupposto, emesso, *ratione temporis*, in vigenza dell'introdotta estensione temporale di validità del DURC.

**Dr. Vito Quintaliani**

www.ingegneri.it